



TR I B U N A L E D I T O R R E A N N U N Z I A T A
 SEZIONE LAVORO


ORDINANZA

Pronunciata nel Proc. N.9318/2010 introdotto con ricorso ex art.700 c.p.c. depositato in data 22.12.2010 da Falanga Francesco, rapp.to e difeso dall'avv.M.Marano con cui domicilia in Scafati Via Trieste, Cortile Ambruoso n.9 contro MEF e AAMS, rapp.e e difese dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello Stato di Napoli, Via Diaz n.11

Il Giudice del Lavoro,
 sciogliendo la riserva,
 ritenuto che non vi sia bisogno di riepilogare le posizioni delle parti e le argomentazioni a sostegno delle rispettive richieste sia perché alle stesse ben note, sia perché le ordinanze necessitano solo di una succinta motivazione ex art.134 c.p.c.,

OSSERVA

1. Il ricorrente, già dipendente dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - in servizio presso la Manifattura Tabacchi di Scafati e poi distaccato presso l'E.T.I. e inserito nel ruolo ad esaurimento del Ministero delle Finanze di cui all'art.4 d.l.vo n.283/1998 - in posizione di comando presso il Comune di Santa Maria La Carità, prima a tempo determinato dall'1.1.2007, poi, dall'11.12.2008, a tempo indeterminato, ha chiesto di essere riassegnato al Ministero dell'Economia e Finanze, avendo proposto dichiarazione di revoca del consenso al comando in data 24.9.2010, poi reiterata in data 14.10.2010, rimasta senza riscontro, nonché di essere ammesso alla procedura per lo sviluppo economico bandita dal MEF in data 2.12.2010 con termine di scadenza al 22.12.2010, per il passaggio ad una posizione economica successiva, da cui era stato di fatto escluso non essendo stato dotato della password necessaria per la compilazione della domanda on-line.



2. La norma dell'art.9 comma 25 d.l. 7/2010 convertito in legge 122/2010 ha previsto: << il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni

aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.4 d.l.vo n.283/1998, a decorrere dall'1.1.2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi di delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto>>.

La tesi del MEF è che la revoca della disponibilità al comando manifestata dal ricorrente è inefficace essendosi la posizione del personale, indicato dalla legge citata, ormai cristallizzata alla data di entrata in vigore del decreto legge (31.5.2010). Il rilievo non appare condivisibile in quanto il giudicante ritiene, con salvezza di un maggiore approfondimento nel giudizio di merito, che il consenso al comando è un requisito di legittimità del comando stesso, sia al momento in cui il lavoratore viene comandato sia, successivamente, nel corso del rapporto in cui il lavoratore si trovi in posizione di comando presso un ente, diverso da quello di appartenenza; tant'è che il CCNL Integrativo del comparto Ministeri del 16.5.2001 espressamente prevede all'art.4 comma 6 che il comando può cessare prima del termine per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato.

Ebbene, se il legislatore del 2010 avesse voluto precludere al personale suddetto la facoltà di ritirare il consenso, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, con la conseguenza che tale impossibilità non può ricavarsi in via di mera interpretazione.

D'altronde, tra tutte le interpretazioni possibili il giudice deve privilegiare quella conforme a costituzione. Tal'è appunto quella che interpreta la norma dell'art.9 comma 25 cit. nel senso di attribuire al personale de quo il diritto all'inquadramento nei ruoli degli enti presso cui è in servizio alla data del decreto, senza tuttavia privarlo della facoltà di revocare il proprio assenso al comando ove ritenga di non avvalersi di quel diritto.

D'altronde non è senza rilievo la circostanza denunciata in ricorso e contestata al MEF di avere provveduto a spostare alcuni lavoratori ex Monopoli anche successivamente alla data del 31.5.2010 (cfr.página 5 del ricorso); in tal modo contraddicendo la sua stessa tesi.

Pertanto, quanto al fumus boni juris, prima facie e fatta salva ogni più approfondita indagine in sede di giudizio ordinario, può ritenersi che nella fattispecie in esame il requisito sussiste.

3. Anche il requisito del periculum appare del pari integrato, ove si consideri che la mancata partecipazione alla procedura di progressione economica comporta un pregiudizio che non si limita ad aspetti patrimoniali ma investe anche profili strettamente personali, non risarcibili per equivalente.

Pertanto l'istanza cautelare merita accoglimento.

La natura delle questioni trattate, anche con pronunce di segno contrario, depone per la compensazione delle spese del presente giudizio cautelare.

P. Q. M.

Il Giudice Unico accoglie la domanda e per l'effetto:

-ordina ai convenuti, in via provvisoria, di prendere atto del ritiro del consenso al comando manifestato dal ricorrente successivamente al 31.5.2010; di assegnare il ricorrente ad un ufficio dell'amministrazione di appartenenza sito nell'ambito provinciale; di ammetterlo, con riserva, alla procedura di progressione economica prevista dal bando del 2.12.2010.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Torre Annunziata, 1.3.2011



Il Giudice del lavoro

dr.ssa Concetta Donadio